

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 3 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

MISCELLANEA

Angela Maria Punzi Nicolò

“GRAZIAN, CHE L’UNO E L’ALTRO FORO AIUTÒ...”. IL GRAZIANO DI DANTE*

Appare ancora oggi convincente e condivisibile l’osservazione, avanzata da Francesco Ruffini nel lontano 1936 e ripresa da Pio Fedele nel suo studio del 1965¹, che «qualche giovamento si potrebbe ricavare per lo studio delle opere di Dante da una conoscenza un po’ più profonda anche del diritto canonico»².

Se questo rilievo è vero per tutta la *Commedia*, particolarmente calzante esso risulta per la terza cantica; si pensi ad esempio alla problematica della violenza nell’inadempimento dei voti religiosi e a quella ad essa collegata della commutabilità dei voti stessi.

Ma certo l’evocazione di Graziano, fondatore della scienza canonistica, collocato nel cielo del Sole tra i grandi sapienti e i «dottor magni», in una luminosa ghirlanda di spiriti, terzo dopo l’Aquinata e Alberto Magno, ha suscitato una serie di problemi. Ciò non tanto fra i primi commentatori, ma più tardi, quando si è attenuata la familiarità col mondo teologico e ideale di Dante ed è subentrata, nella venerazione per il ‘Sommo Vate’, una lettura in certo modo ideologica e politica, quando insomma il poeta fu visto come il «Ghibellin fuggiasco», secondo la poetica definizione di Foscolo.

Definizione peraltro impropria per l’Alighieri, che fu, sia pure in modo dialettico, assolutamente Guelfo e non fuggiasco, ma esiliato, ingiustamente cacciato dalla sua patria, cui sempre desiderò di tornare.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, Perugia, 1965, p. 31 ss.

² F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, in *Scritti giuridici minori*, vol. II, scelti e ordinati da M. FALCO, A.C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano, 1936, p. 439.

Effettivamente, cosa può avere a che fare con questi teologi e pii sapienti, un Dante fantasticato come ghibellino e anti-papale, in chiave addirittura mazziniana³?

La risposta, a mio parere, è nella *Commedia* stessa, in questo straordinario affresco, questo libro sconfinato che può, sì, essere letto in molte prospettive ma di cui non è culturalmente lecito escluderne alcuna. Cercherò quindi di tornare su alcuni interrogativi che pone la figura di Graziano, come ci appare nel canto X del Paradiso, dove l'autore del *Decretum* viene non solo presentato col suo nome, ma – come avviene per i beati componenti della bella ghirlanda – anche connotato da una breve descrizione dei meriti spirituali per cui l'Onnipotente l'ha collocato nel cielo del Sole.

Quest'altro fiammeggiar esce dal riso,
di Grazian, che l'uno e l'altro foro
aiutò sì che piace in Paradiso (vv. 103-105)

A differenza di ciò che avviene per le altre espressioni, usate per caratterizzare la figura e l'opera dei personaggi presentati nel canto, Graziano viene indicato con una definizione che può sembrare dubbia, e che, quanto meno, è stata fonte di dubbi interpretativi.

Che cosa può significare infatti, sintetizzare l'opera di Graziano come un aiuto 'all'uno e l'altro foro'? Di quale foro e di che aiuto si tratta?

I commentatori più antichi non avevano dubbi: il riferimento è *ad utrumque forum canonicum et civilem* e l'aiuto ad essi dato da Graziano consiste nell'aver dimostrato, nella sua *Concordia discordantium canonum*, la possibile coesistenza dei due ordinamenti⁴.

³ Per un quadro sulla questione, cfr. A. BOCCHI, *L'amor patrio di Dante tra Mazzini e Tommaseo*, in *Nuova Rivista di Letteratura italiana*, 12, 2010, 1-2, pp. 387-400 e F. CONTI, *Il sommo italiano. Dante e l'identità della nazione*, Roma, 2021.

⁴ Si veda ad esempio quanto scrive Pietro Alighieri nel commentare il passaggio.

Malgrado l’autorità e l’antichità di questi commentatori, mi sembra che sia più opportuno rifarsi alla lettura e al senso del testo graziano, che rischia, altrimenti, fin dal suo titolo, di venire frainteso e addirittura stravolto.

Infatti la *Concordia* non è e non vuol essere un tentativo di «conciliazione della ragione canonica con la civile», dato che «la sola e vera concordia cui Graziano ha mirato con la sua opera è quella fra i *canones discordantes*, avendo di mira esclusivamente i canoni riguardanti i *negotia clericorum*, le autorità gerarchiche competenti a trattarne e le norme che dovevano servire per giudicare in queste materia»⁵.

E se cerchiamo, come già raccomandava Ruffini, quasi cento anni fa, di applicare al poema dantesco una conoscenza un po’ più profonda del diritto canonico e della sua specifica terminologia, ci rendiamo conto che mettere al centro dell’opera di Graziano una pretesa ‘concordanza’ (intesa come equivalenza) tra i due settori dell’*utrumque ius*, nega addirittura l’impostazione teologica della *Commedia* stessa.

Politicamente, non c’è dubbio, i «due soli» (*Purg.*, XVI, vv. 106-110) sono stati ugualmente voluti da Dio per il bene dell’umanità tutta, ma sul piano della salvezza individuale, al vertice del sistema normativo c’è il diritto divino, di cui è interprete sommo il Romano Pontefice, che si impone a tutti i legislatori, anche a quelli ‘secolari’.

Avete il vecchio e il novo Testamento
e il Pastor della Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento (*Par.*, X, vv. 22-25)

La Chiesa, dunque, non può – proprio per la sua stessa natura – negare la sua sovraordinazione a qualunque altro si-

⁵ F. BRANDILEONE, *Perché Dante colloca in Paradiso il fondatore della scienza del diritto canonico*, in *Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia Nazionale dei Lincei*, Serie VI, vol. II, 1926, IV, pp. 67 e 71. Pur essendo una compilazione privata di testi di varia natura, unificati dalla loro provenienza (l’autorità della Chiesa) e dalla finalità essenzialmente pratica del loro contenuto, l’opera di Graziano ebbe una tale diffusione e autorità da venire considerata ben presto una autentica fonte di legge, come dimostra il nome, *Decretum*, con cui è passata alla storia.

stema normativo, anche alle *sacratissimae leges* imperiali che, all'epoca di Graziano, sono certo rivestite di una loro capacità soteriologica, ma sempre che non contrastino con il 'nocciolo duro' delle leggi ecclesiastiche, il diritto divino. Qualunque norma, da chiunque provenga, si opponga a questo, sarà *radenda magis quam tradenda*.

Si è inoltre osservato che «Graziano stesso si sarebbe ribellato alla supposizione che sotto la parola *canones* egli potesse assumere anche le *leges*»⁶. In effetti la *concordia* tra le norme – ritenuta da Dante un bene veramente prezioso – si raggiunge, secondo il *Magister*, con un'attenta opera di *distinctiones*, non con una inaccettabile omologazione di due ordinamenti che – secondo la volontà divina e per il bene del genere umano – sono e devono restare distinti.

Dunque appare più convincente la tesi che Dante abbia inteso riferirsi non al foro ecclesiastico e a quello civile, ma ad una suddivisione del primo, vale a dire a quella tra foro interno e foro esterno. Una bipartizione, questa, talmente centrale nella teologia della Chiesa, da valicare secoli e mondi culturali, da toccare e influenzare il problema della sovranità⁷, da risultare tuttora non solo utilizzabile, ma necessaria per la vita stessa della comunità cristiana. E non risulta corretto neppure obbiettare che le espressioni 'foro interno' e 'foro esterno' entrarono nell'uso giuridico solo con gli scritti di San Tommaso e che andrebbero lette con i parametri della scienza contemporanea di Dante, per la quale avrebbero potuto essere di troppo recente introduzione, addirittura troppo «moderni»⁸. Al di là della effettiva notorietà e diffusione di questi termini, basta ricordare che Dante mette proprio in bocca all'Aquinate la presentazione e l'elogio di Graziano, utilizzando, 'in diretta' e senza bisogno di filtri, la sua teologia che regge sostanzialmente l'impalcatura di tutto il poema.

⁶ F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, cit., p. 433.

⁷ P. BELLINI, *La coscienza del principe*, vol. I, Torino, 2000, pp. 63-81.

⁸ F. BRANDILEONE, *Perché Dante colloca in Paradiso il fondatore della scienza del diritto canonico*, cit., p. 38 e p. 67 ss.

Certo, possiamo leggere più spesso nei testi, almeno fino a Rolando Bandinelli (Alessandro III, papa dal 1159 al 1181), le espressioni *forum conscientiae* e *forum iurisdictionis*, oppure *forum poenitentiae* e *forum iudicii*, ma questa è una obiezione esclusivamente nominalistica e formale; di fatto, l’esistenza dei due fori (comunque si voglia chiamarli), intesi come sfera dei rapporti intersoggettivi (foro esterno, *ubi causa agitur hominis ad hominem*) e sfera dei rapporti interni tra fedele e Dio (foro interno, *ubi causa agitur inter hominem et Deum*)⁹, è un’essenziale conseguenza dello stretto e fondamentale rapporto tra diritto e morale esistente nell’ordinamento della Chiesa¹⁰.

Tornando dunque all’opera di Graziano, possiamo interrogarci se e dove nel *Decretum* si trovi traccia di questa fondamentale partizione.

Dobbiamo, evidentemente, ricercarne la sostanza, non le categorie formali con cui, nei decenni e nei secoli seguenti, essa è stata espressa ed elaborata.

È appunto alla base di questa distinzione, la partizione che Graziano formula all’inizio della sua opera, cioè la differenza tra *lex naturae* (che attiene al diritto divino) e *lex humana*, che consta di *mores, iure conscripti et traditi*. Da queste differenze ne scaturiscono immediatamente altre, come quella tra *fas* e *ius*, con la conseguenza della possibile non coincidenza tra due valutazioni di uno stesso comportamento.

Non si accenna ancora, in questa sede, a nessun giudizio e a nessun ‘Foro’, ma, come notava Pio Fedele più di cinquant’anni fa, «il ruolo attribuito da Graziano al diritto naturale tra le fonti del diritto incide direttamente sul problema del rapporto tra foro esterno e foro interno»¹¹.

Questi due concetti, peraltro, non possono essere omologati a quelli di atti sacramentali, in opposizione a quelli strettamente giuridici e non dobbiamo neppure, troppo affrettatamente, identificarli con la distinzione tra teologia e diritto.

⁹ Si veda in proposito *Purg.*, XVI, vv. 106-108.

¹⁰ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna*, Torino, 2020, p. 187 ss.

¹¹ P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, cit., p. 72.

La teologia (intesa come ecclesiologia) è l'anima stessa del diritto canonico, ancora oggi le sentenze dei tribunali ecclesiastici vengono emesse «*solum Deum prae oculis habentes*», una formula che può richiamare quella, presente nelle pronunce dei nostri tribunali statali, «in nome del popolo italiano», che, analogamente, indica la fonte primaria e costituzionale del potere, anche giudiziario.

È evidente, come è stato sottolineato con grande chiarezza anche di recente, che i due ordinamenti, civile e canonico, hanno un fondamento ontologico profondamente diverso. E tuttavia, questa differenza non deve sfociare nella eliminazione di ogni analogia tra legge canonica e legge secolare, così da trasformare la *ordinatio rationis* – che è la natura stessa di ogni legge – in *ordinatio fidei*¹², il che finirebbe per negare la sua stessa forza ordinatrice e regolatrice degli atti umani.

In questo senso, la lettura dell'opera di Graziano compiuta da Dante può, dopo settecento anni, essere ancora illuminante. Va tenuto conto, naturalmente, di cosa si può intendere, qui, per 'lettura di un'opera', visto che Dante dedica espressamente a Graziano e alla sua opera un'unica terzina¹³, che per di più, come si è visto, è stata fonte tra gli studiosi di interpretazioni non poco 'discordanti'.

È in ogni caso significativo che nel *Decretum* si alternino, anche nel corso di una medesima *Causa*¹⁴, norme riguardanti aspetti tecnico-giuridici e altre legate a obblighi religiosi e disciplinari. Questo non implica che l'opera sia 'non del tutto riuscita', come si diceva in alcuni testi universitari degli anni '50, presumendo di conoscere l'intento di Graziano, che avrebbe dovuto essere, nell'ottica – un po' rigida – dei canonisti dell'epoca, quello di separare chiaramente, nell'ambito del-

¹² E. CORECCO, *Ordinatio rationis o ordinatio fidei? Appunti sulla definizione della legge canonica*, in *Communio*, 1977, pp. 48-69; W. AYMANS, *Lex canonica. Consideraciones sobre el concepto de ley canonica*, in *Ius canonicum*, 25, 1983, pp. 464-478.

¹³ Non è questo peraltro l'unico caso. Si pensi alla terzina dedicata a Giocchino da Fiore, *Par.*, XII, vv. 139-141 e all'imponente esegesi che ne è derivata.

¹⁴ Come è noto, la prima parte del *Decretum* è divisa in *distinctiones*, la seconda in *causae*, la terza ancora in *distinctiones*.

la normazione della Chiesa, le regole giuridiche da quelle religiose.

In realtà, il succedersi, in uno stesso discorso, di parti squisitamente giuridiche, spesso echeggiate dal diritto romano e di disposizioni dall’oggetto più vario, unificate solo dal provenire dall’autorità della Chiesa, è quanto di più tipicamente canonistico si possa immaginare, è il diritto canonico nel suo farsi, nella sua straordinaria e affascinante natura duplice¹⁵, che non è meno diritto per il suo essere imbevuto di teologia o di sacra scrittura. Si ha, a volte, l’impressione che non si tenga abbastanza conto del fatto che si tratta del diritto della Chiesa, che non può, come tale, non condividere una caratteristica di questa società, la sua particolarità, la sua (per alcuni intollerabile) unicità.

E Dante?

Dante è un vero uomo del Medio Evo, anche se il suo genio trascende epoche e stili, categorie e confini. Del Medio Evo ha certamente lo sguardo libero e l’attenzione (direi anche la passione) per la realtà. Saldamente inserito in una visione religiosa precisa e determinata, egli può – muovendo da una base così salda – spaziare, come teologo e come poeta, con estrema libertà, può collocare degli scomunicati in Purgatorio¹⁶ (quindi fra i salvati) e dei papi all’Inferno¹⁷. La visione di Dante è estranea ad ogni pretesa di ‘linguaggio corretto’, un linguaggio anodino, che non debba mai suonare offensivo per nessu-

¹⁵ La natura duplice del diritto della Chiesa veniva talora descritta, nell’Età di Mezzo, da una metafora espressiva, anche se poco rispettosa. Si parlava della natura ‘mulina’ del diritto canonico, per indicarne, in certo modo, il suo carattere ibrido. Ovviamente, l’accostamento non piacque e fu abbandonato. Molto meglio, per chi decideva di *Hostiensem sequi*, rifarsi all’immagine (non poco idealizzata) dei canonisti come persone autenticamente umane in contrapposizione con la natura *bestialis* – vale a dire animalasca – dei legisti e a quella (troppo) angelica dei teologi.

¹⁶ Come nel caso di Manfredi (*Purg.*, III, vv. 106-145).

¹⁷ Come fa per Niccolò III, in uno dei brani più spietatamente sarcastici del poema, in due terzine in cui riesce a condensare la condanna per il papa già defunto, di cui viene descritto il castigo e quindi la colpa e la predizione di una analoga punizione per Bonifacio VIII, all’epoca ancora ‘felicitemente regnante’ (*Inf.*, XIX, vv. 52-57).

no, anzi egli ritiene che la sua poesia abbia proprio la missione di scuotere gli animi e di provocare reazioni, anche aspre¹⁸.

Non c'è nessuna contraddizione, quindi, tra l'alta considerazione che il poeta dimostra per Graziano e la diffidenza, quasi il disprezzo, che manifesta in più occasioni per i Decretalisti. Non è la loro disciplina che Dante detesta, ma la pretesa, oltre tutto politicamente interessata, che le Decretali (pur sempre frutto di normazione umana, anche se pontificia), debbano anteporsi al diritto divino, quel diritto che, come dice proprio Graziano, «in Lege et in Evangelio continentur»¹⁹.

In conclusione, l'evocazione del *Magister Gratianus* tra gli spiriti sapienti forse vale anche a deplorare l'uso che i canonisti posteriori faranno della sua opera, che, di per sé, è stata tale da «piacere in Paradiso»²⁰. Una deplorazione analoga, in un certo senso, a quella che Dante esprimerà sulla decadenza dei due grandi Ordini, domenicano e francescano, che tristemente attestano come, per quanto siano stati santi gli inizi di una grande opera, essa possa sempre corrompersi e sviarsi.

Una constatazione che la realtà ci ripropone in ogni epoca e per molte e diverse iniziative umane, constatazione amara, tale da spingere – se vissuta in modo pessimistico o, peggio, nichilista – ad una paralisi sfiduciata della volontà, alla rinuncia ad ogni tentativo di modificare in meglio il mondo in cui si vive, in definitiva a quell'ignavia che Dante disprezza più ancora del vizio.

Meglio tornare, dunque, al cielo del Sole, dove il Graziano di Dante ride, canta e danza con gli altri spiriti sapienti, al suono di una melodia dalla dolcezza indescrivibile.

¹⁸ *Par.*, XVII, vv. 124-129.

¹⁹ *Decr.*, Pars Prima, Dist. 1.

²⁰ *Par.*, X, v. 104.

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, “Graziān, che l’uno e l’altro foro aiutò...”. Il Graziano di Dante

Il saggio si sofferma sulla celebre terzina del canto X del *Paradiso* nella quale si elogia Graziano, l’autore del *Decretum*, «che l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso» (vv. 104-105). Si illustrano le varie tesi dottrinali prospettate nel corso del tempo e si argomenta una lettura interpretativa coerente alla specificità del diritto canonico.

Parole chiave: Dante, Graziano, foro interno, foro esterno, diritto canonico, *utrumque forum*.

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, “Graziān, che l’uno e l’altro foro aiutò...”. Dante’s Gratian

The essay dwells on the famous tercet from canto X of the *Paradise*, in which Dante praises the author of the *Decretum*, Gratian («che l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso»: vv. 104-105). The various doctrinal theses that were proposed in the course of time are presented and an interpretative reading that is consistent with the specificity of Canon law is argued.

Key words: Dante, Gratian, internal forum, Canon law, *utrumque forum*.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.